



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

## IL CONSIGLIO DEI MINISTRI NELLA RIUNIONE DELL' 11 MARZO 2024

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri” ed, in particolare, l’articolo 5, comma 2, lett. *c-bis*), che prevede il deferimento “*al Consiglio dei ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti,*” della decisione “*di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti*” per la definizione di atti e provvedimenti;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” e, in particolare, l’articolo 12, comma 1, ove è indicato che “*le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti*”;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e, in particolare, l’articolo 25, rubricato “Valutazione degli impatti ambientali e provvedimento di VIA”;

VISTO l’articolo 7-*bis*, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ove si prevede che “*Sono sottoposti a VIA in sede statale i progetti di cui all’allegato II alla parte seconda del presente decreto*”, nonché l’articolo 8, comma 2-*bis* del citato decreto che istituisce, per le procedure statali di VIA di progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e di progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC), individuati nell’allegato I-*bis* al menzionato decreto, la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ed in particolare, l’articolo 29, con il quale è stata istituita la Soprintendenza speciale per il PNRR;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, recante “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, e, in particolare, l'articolo 1-octies, comma 1, che prevede che *"le opere connesse e le infrastrutture indispensabili di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, comprendono le opere di connessione alla rete elettrica di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dall'impianto come risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete"*;

VISTO il Piano paesaggistico territoriale regionale della regione Puglia (PPTR), approvato con deliberazione della Giunta regionale della Puglia 16 febbraio 2015, n. 176;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante *"Attuazione della direttiva 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili"* e, in particolare, l'articolo 20 rubricato *"Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili"*;

VISTO il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 e, in particolare, l'articolo 7, comma 1, ove si prevede che, nel caso di progetti di impianti rinnovabili sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale, *"le eventuali deliberazioni del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sostituiscono ad ogni effetto il provvedimento di VIA e alle stesse si applicano i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"*;

VISTO il regolamento (UE) n. 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e, in particolare, l'articolo 19, comma 2, lettere b) e c), in materia di verifica preventiva di interesse archeologico di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO, altresì, gli articoli 47 e 49 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, in materia di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili;

VISTA la nota n. 28273 del 29 dicembre 2022, con la quale il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha chiesto di attivare la procedura prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge n. 400 del 1988, al fine di risolvere il contrasto emerso fra lo stesso Dicastero e il Ministero della cultura in merito alla conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale, relativo al progetto di impianto eolico e sistema di accumulo integrato da realizzarsi nei comuni di Latiano (BR) e Mesagne (BR), proposto da Enel Green Power Italia S.r.l.;



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

ATTESO che, come rappresentato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, la Enel Green Power Italia S.r.l., con nota del 24 dicembre 2020, ha presentato istanza di pronuncia di compatibilità ambientale relativa al progetto, ai sensi dell'articolo 23 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e che tale istanza è stata poi perfezionata in data 2 febbraio 2021;

ATTESO che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con nota del 15 marzo 2021, ha comunicato alle Amministrazioni e agli Enti territoriali potenzialmente interessati l'avvenuta pubblicazione sul sito internet istituzionale della documentazione progettuale, dando avvio alla consultazione pubblica;

PRESO ATTO della pubblicazione sul portale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica dell'avviso e della documentazione concernente la presentazione della predetta domanda di pronuncia di compatibilità per la consultazione del pubblico;

PRESO ATTO che, a seguito delle ulteriori pubblicazioni sul sito internet istituzionale delle integrazioni trasmesse dal proponente, il termine ultimo per presentare osservazioni è stato stabilito nella data del 10 febbraio 2022;

PRESO ATTO che, nel corso della fase procedimentale svoltasi presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono pervenute osservazioni, controdeduzioni e richieste di integrazioni della documentazione, fra cui la comunicazione informativa resa dalla regione Puglia con nota n. 1451 del 2 febbraio 2021, di cui la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS ha tenuto conto nel proprio parere;

VISTO il parere n. 349 del 4 novembre 2022, con il quale la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS (Commissione tecnica), insediata presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ha valutato favorevolmente la compatibilità ambientale del progetto in esame, a condizione dello stralcio degli aerogeneratori nn. 4, 5, 6, 9, 10 e 13, nonché dell'ottemperanza delle prescrizioni ambientali impartite dalla stessa Commissione;

RILEVATO che il progetto, come ridefinito in esito al parere della Commissione tecnica, prevede la realizzazione di 7 aerogeneratori, ciascuno alto al mozzo 115 metri e con rotore del diametro di 170 metri, per un'altezza complessiva di 200 metri, da collocarsi nei comuni di Latiano (BR) e Mesagne (BR), di potenza unitaria pari a 6 MW, per una potenza complessiva di 42 MW, nonché di un impianto di accumulo integrato di potenza pari a 35 MW e relative opere di connessione alla rete di trasmissione nazionale;

VISTA la nota n. 2231 del 5 agosto 2022, con la quale il Ministero della cultura, Soprintendenza speciale per il PNRR, tenuto conto dei pareri e contributi endoprocedimentali resi dalla



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Brindisi e Lecce; e dai Servizi II e III della propria Direzione generale competente, ha comunicato parere contrario ai fini della pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'articolo 25 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, riguardante il progetto in esame;

RILEVATO che il Ministero della cultura, nel proprio parere, ha rappresentato che l'area di intervento in cui sorgerebbe l'impianto, nel richiamato PPTR della Puglia, ricade nei due distinti ambiti n. 9 "La piana brindisina" e n. 7 "La Murgia dei Trulli", in particolare nelle figure territoriali "Campagna irrigua della piana brindisina" e "La Valle d'Itria" e "La piana degli ulivi secolari", aree individuate dal predetto PPTR come zone in cui occorrerebbe impedire "le trasformazioni territoriali ([...], impianti tecnologici e di produzione energetica) che alterino o compromettano le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura delle figure territoriali";

PRESO ATTO che gli impatti cumulativi derivanti dall'inserimento dell'impianto proposto sono stati valutati dal Ministero della cultura, ai sensi delle linee guida di cui al citato D.M. 10 settembre 2010, nell'ambito di un'area vasta pari a 50 volte l'altezza degli aerogeneratori, che nel caso specifico risulta pari a 10 chilometri dall'impianto, e altresì nell'ambito dell'ulteriore area vasta "di almeno 20 chilometri", individuata secondo le indicazioni in tema di impatti cumulativi rese con determinazione del Servizio ecologia regionale della Puglia n. 162 del 6 giugno 2014, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale, n. 2122 del 23 ottobre 2012;

CONSIDERATO che il Ministero della cultura nel menzionato parere ha rappresentato la presenza, nelle aree contermini al progetto, di aree tutelate ai sensi dell'articolo 136 del decreto legislativo n. 42 del 2004 e di beni vincolati ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettere b) e m), del citato decreto legislativo n. 42 del 2004, che risultano, altresì, indicati e perimetrati nel citato PPTR;

CONSIDERATO che, in particolare, con riguardo agli impatti sui beni paesaggistici censiti nel citato PPTR, il Ministero della cultura, nel proprio parere, ha rappresentato che un tratto del cavidotto interno all'impianto interferirebbe con il Canale Reale, e che l'impianto, pur non insistendo in modo diretto sulle aree, sorgerebbe a circa 240 metri dal vincolo archeologico imposto sulla "struttura in opera quadrata isodamica del IV secolo a.C." sita in località Masseria Asciuolo, nonché a 2 chilometri dal parco archeologico del sito di Muro Tenente;

TENUTO CONTO, che il Ministero della cultura, nel proprio parere, non ha indicato modifiche progettuali o prescrizioni in grado di rendere compatibile l'impianto proposto con il paesaggio del sito prescelto, ed ha ritenuto che la valutazione sulle alternative tipologiche e localizzative, di cui in atti, non apparirebbe frutto di una ponderata valutazione, in quanto la Società proponente non avrebbe



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

basato la stessa *“su criteri anche di tipo paesaggistico tra siti localizzativi alternativi distanti dal sito scelto e potenzialmente idonei, nella stessa o in altre regioni del territorio nazionale”*;

CONSIDERATO che nella fattispecie rilevano la libertà di iniziativa economica privata, che l'articolo 41 della Costituzione subordina all'utilità sociale, e il principio di derivazione comunitaria di massima diffusione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché gli obiettivi fissati dall'Unione europea per la produzione di energia, ripartiti fra le Regioni italiane dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 15 marzo 2012, cosiddetto *“Burden sharing”*;

CONSIDERATO che i predetti interessi devono essere bilanciati con l'interesse alla tutela paesaggistico-ambientale, di cui all'articolo 9 della Costituzione;

CONSIDERATO che il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) ha precisato gli obiettivi sull'energia da fonti rinnovabili al 2030, nella più ampia e complessa strategia relativa al percorso di decarbonizzazione finalizzato a contribuire alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che hanno determinato una grave emergenza climatica in tutta l'Unione europea, obiettivi con i quali l'Italia si è impegnata ad incrementare fino al 30% la quota di *“rinnovabili”* su tutti i consumi finali al 2030 e, in particolare, di coprire il 55% dei consumi elettrici con energia da fonti rinnovabili;

PRESO ATTO che il successivo Piano per la transizione ecologica (PTE) ha ulteriormente esteso l'obiettivo di produzione di energia da fonti rinnovabili al 2030, fino ad una quota pari al 72% della generazione di energia elettrica;

CONSIDERATO che nella materia della produzione di energia da fonti rinnovabili i principi fondamentali fissati dalla legislazione dello Stato costituiscono attuazione delle direttive dell'Unione, che manifestano un favore per le fonti energetiche rinnovabili, ponendo le condizioni per un'adeguata diffusione dei relativi impianti, come politica di contrasto del cambiamento climatico;

PRESO ATTO che la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS, nel citato parere, ha dato atto che è stata verificata la coerenza del progetto con gli strumenti di pianificazione e con i vincoli urbanistici, paesaggistici e ambientali esistenti, dall'esame dei quali risulta che l'area di progetto è utilizzata per fini agricoli, è esterna ad aree naturali protette e siti della Rete Natura 2000, e non ricade in aree non idonee per l'installazione di impianti di fonti energetiche rinnovabili;

TENUTO CONTO che, ai sensi del citato articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 gli impianti di produzione di energia elettrica possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici;



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONSIDERATO, in particolare, che la Commissione tecnica ha verificato che il progetto in esame, nel rispetto delle prescrizioni imposte, non determina pregiudizi significativi per gli habitat e le specie di flora e fauna di interesse comunitario presenti nei siti limitrofi;

RILEVATO che, in ordine agli impatti cumulativi, la Commissione tecnica dà atto nel proprio parere che, dall'esame dell'area effettuato dalla Società proponente risulta che *"Il più vicino impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili esistente e o approvato è ubicato a circa 7450 metri dall'aerogeneratore più prossimo a quest'ultimo"*;

CONSIDERATO che la Commissione tecnica, nel citato parere, ha dato atto che la Società proponente ha presentato una relazione paesaggistica e una relazione archeologica, nonché numerose integrazioni volontarie, tra cui fotoinserimenti dell'impianto;

CONSIDERATO che, con riguardo alla visibilità dell'impianto nel paesaggio, la Commissione tecnica, nel citato parere, ha rilevato che *"Dai fotoinserimenti eseguiti si evince che in base al punto di vista, in considerazione dell'effetto filtro dell'atmosfera e degli elementi che ostacolano la visuale, l'impatto visivo dell'impianto in fase di esercizio è variabile. La maggior parte delle foto simulazioni dimostra che l'impianto è non visibile o parzialmente visibile, e solo 5 foto simulazioni su 24 mostrano l'impianto chiaramente visibile all'occhio dell'osservatore."*;

TENUTO CONTO, in particolare, che, in ordine all'interferenza del progetto in esame con il Canale Reale, la Commissione tecnica ha dato atto, nel proprio parere, che da progetto i cavidotti che intersecano il reticolo idrografico saranno realizzati comunque adottando la tecnica della trivellazione orizzontale controllata (TOC), idonea a minimizzarne gli impatti;

RITENUTO che, altresì, il mero rilievo dell'interferenza delle opere con la fascia di rispetto di beni vincolati ai sensi della parte II del Decreto legislativo n. 42 del 2004, ovvero, con riguardo ai citati beni archeologici, il mero rilievo della vicinanza ad essi, non possano comportare, di per se stessi, una valutazione negativa del progetto in esame, in quanto ciò richiederebbe il previo svolgimento di una completa istruttoria atta a dare conto di ciascuna incompatibilità specifica, riscontrata in concreto, e delle eventuali misure di superamento o mitigazione delle relative criticità;

PRESO ATTO che, con riferimento al possibile ulteriore impatto del progetto su ipotetici beni archeologici eventualmente conservati in subsidenza, il Ministero della cultura, pur ipotizzando un rischio alto e preannunciando una richiesta di sottoposizione delle opere ad una procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, ha comunque dato atto nel proprio parere che *"la ricognizione non ha individuato alcuna evidenza archeologica di superficie né in corrispondenza degli aerogeneratori previsti né in corrispondenza dei cavidotti di connessione e della stazione Terna"*, implicando che l'interferenza dell'impianto con altri beni, allo stato non noti, sarebbe solo potenziale, e riguarderebbe aree non soggette a formale dichiarazione di interesse;



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONSIDERATO che la Commissione tecnica, nel citato parere, ha dato atto che l'alternativa "zero", nonché due alternative tecnologiche, sono state analizzate dalla Società proponente ed altresì che è stata valutata un'alternativa localizzativa, in relazione ai vincoli paesaggistici, concludendo per la localizzazione e le caratteristiche tecniche indicate;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'articolo 20 decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, le aree, che ricadono nella "fascia di rispetto" di cui alla lettera c-*quater*) del comma 8 di tale articolo 20, non possono per ciò solo essere considerate "aree non idonee" all'installazione di impianti a fonti rinnovabili, essendo tale distinzione rimessa ai decreti ministeriali di cui al comma 1 del medesimo articolo 20 – avendo la suddetta "fascia di rispetto" soltanto lo scopo di individuare quali "aree idonee" quelle che si collocano interamente al di fuori di questa;

TENUTO CONTO che l'esito della valutazione di impatto ambientale confluisce nella conferenza di servizi indetta dalla regione Puglia ed è recepito nell'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, i cui lavori sono sospesi fino al termine prescritto per la conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale, e che le eventuali prescrizioni impartite ad esito del procedimento sono incluse nell'autorizzazione unica, come previsto nella deliberazione della Giunta regionale della regione Puglia del 30 dicembre 2010, n. 3029, recante "Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili";

RITENUTO, pertanto, dalla comparazione degli interessi coinvolti nel procedimento in esame, individuati, da un lato, nella tutela paesaggistica e, da un altro lato, nello sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché nella valenza imprenditoriale ed economica dell'opera in argomento, di considerare prevalente l'interesse all'incremento dell'energia da fonti rinnovabili e alla realizzazione dell'opera di cui trattasi, condividendo le posizioni favorevoli all'impianto in questione espresse dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS e dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

PRESO ATTO che il Presidente della regione Puglia, formalmente invitato, non è intervenuto alla riunione del Consiglio dei ministri;

## DELIBERA

di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di un impianto eolico, per una potenza complessiva di 42 MW, e di un impianto di accumulo integrato, di potenza pari a 35 MW, e relative opere di connessione alla rete di trasmissione nazionale, da realizzarsi nei comuni di Latiano



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

(BR) e Mesagne (BR), proposto da Enel Green Power Italia S.r.l., a condizione che vengano rispettate le prescrizioni espresse nel parere n. 349 del 4 novembre 2022 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS, e segnatamente lo stralcio degli aerogeneratori nn. 4, 5, 6, 9, 10 e 13, la cui ottemperanza è verificata dai soggetti indicati per ciascuna prescrizione nel parere medesimo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

La presente deliberazione ha valenza pari a cinque anni, decorrenti dalla data di pubblicazione sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvederà a comunicare la presente deliberazione ai soggetti interessati e a pubblicarla sul citato portale istituzionale, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**